



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO

Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1196 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione nell'udienza del 1° ottobre 2025, vertente

TRA

[REDACTED], el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Andrea Sangiuolo, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'opposizione

Opponente

E

[REDACTED], con sede legale in Napoli, [REDACTED], e, per essa quale procuratrice e mandataria, [REDACTED] a socio unico, con sede legale in San [REDACTED]
[REDACTED] 6/A - 6/B - [REDACTED] 11 - [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] [REDACTED]
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in [REDACTED]
[REDACTED], come da procura allegata alla comparsa di costituzione



Conclusioni: come da verbale di udienza del 1.10.25

Svolgimento del processo

[redacted] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 210/2024, con il quale, su istanza di [redacted] [redacted] e, per essa quale procuratrice e mandataria, [redacted] MANAGEMENT S.p.A., gli veniva ingiunto, (in solido con [redacted]), quale fidejussore della società [redacted], al pagamento della somma di € 16.061,34, a titolo di residuo saldo debitore di un contratto di finanziamento originariamente di [redacted] [redacted] in [redacted], che aveva ceduto in blocco, ex art. 58 TUB, un portafoglio di contratti e crediti classificati come deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti) alla data del 01/06/ 2020. A sostegno dell'opposizione deduceva il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, non esperita entro la data d'udienza fissata, il 14.10.2024.

Eccepiva il difetto di legittimazione, la illecita condotta, l'abusiva concessione del credito al debitore principale e la prescrizione, invocando la qualifica di consumatore dell'opponente e deducendo la nullità della fideiussione omnibus e del contratto

Si costituiva l'opposta contestando i motivi di opposizione

Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 1° ottobre 2025 la causa veniva riservata in decisione

Motivi della decisione



La domanda è improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria entro la data d'udienza fissata, il 14.10.2024.

Nella specie, l'ordine di instaurare la procedura di mediazione risulta emanato con provvedimento del 17 luglio 2024. L'udienza di rinvio era quella del 14 ottobre (essendo stata confermata la data della citazione): risulta dagli atti che la ingiungente ha depositato, solo in data 14.10.2024, istanza di mediazione.

Non vi è dubbio che il mancato esperimento della mediazione obbligatoria entro la data di rinvio udienza comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, la revoca del decreto opposto e la regolazione delle spese.

L'improcedibilità può essere infatti evitata instaurando la procedura entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice.

In proposito, deve evidenziarsi che, nel momento in cui il giudice onera le parti della instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, la violazione del termine ordinatorio per la presentazione della domanda non determina improcedibilità. Tale evento consegue invece al mancato utile esperimento della mediazione entro l'udienza di rinvio. Quindi, se la mediazione viene avviata e si conclude, anche dopo la scadenza del termine ordinatorio, la domanda non è improcedibile.

Di contro, se la parte onerata ha colpevolmente ritardato la presentazione della domanda e la mediazione non si è tenuta entro l'udienza di rinvio la domanda è improcedibile.



Va ancora rilevato che, come ha più volte ribadito la giurisprudenza, all'udienza fissata per la verifica dell'esito della mediazione e l'eventuale prosecuzione del giudizio, è necessario verificare se la parte onerata si sia attivata, "circostanza che dovrebbe escludersi non solo nel caso in cui la domanda di mediazione non sia stata neanche presentata, ma anche nel caso in cui questa sia stata presentata con colpevole ritardo, tale dovendosi intendere quello in ragione del quale la mediazione non si è potuta concludere nell'arco temporale previsto dalla legge e preso in considerazione dal giudice al momento della fissazione dell'udienza di rinvio".

Nella specie, appare evidente che la domanda è stata presentata con colpevole ritardo, il giorno stesso in cui avrebbe dovuto essere effettuata la verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità; non si può dunque non tenerne conto nell'accertamento della conseguenza finale dell'inerzia.

Peraltro, la Riforma Cartabia, che ha eliminato il passaggio precedentemente previsto al 1° comma dell'articolo, ha stabilito che, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, la parte è onerata della preventiva presentazione della domanda di mediazione e deve dare atto già in citazione dell'assolvimento del proprio onere (art.163 comma 3 punto 3bis c.p.c.), costituendo ciò specifico contenuto dell'atto giudiziale.

Alla prima udienza, quindi, il giudice, anche d'ufficio, è chiamato a verificare se la condizione di procedibilità sia stata assolta (l'onere è solo l'esperimento della mediazione, che può dirsi effettuato solo nel caso in cui la mediazione sia stata svolta nella sua interezza).



Da ciò ne discende che, ove la mediazione non si sia ancora conclusa, il giudice non potrà concedere ulteriori rinvii e dovrà necessariamente dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Se quindi il termine di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione che inizialmente era previsto dal legislatore (e che la giurisprudenza aveva ritenuto ordinatorio) è scomparso dal nuovo testo della norma, ciò non significa che il momento di presentazione della domanda di mediazione sia influente, dato che da questo può discendere la conclusione o meno della procedura di mediazione nei termini di legge, e la conseguente inevitabile declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.

Le spese seguono la soccombenza

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e per essa, quale procuratrice e mandataria, [REDACTED], avverso il decreto ingiuntivo n. 210/24, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso monitorio
- 2) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali Iva e Cpa secondo



legge, con attribuzione in favore dell'avv. Andrea Sangiuolo, ai
sensi dell'art. 93 c.p.c.

Benevento 23 ottobre 2025

Il Giudice

Dott.ssa Antonietta Genovese

